



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento

RAPPORTO

del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui lineamenti di politica del Governo

**in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento.**

(ANNO 2009)

INDICE

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.	4
1.1 GENERALITÀ	4
1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.	5
a. I principi, i divieti ed i vincoli.	5
b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.	6
c. I Materiali.....	8
d. Le Esclusioni.....	9
e. La normativa per le armi piccole e leggere.....	9
1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.	10
a. Le Nazioni Unite.....	10
b. Il Codice di Condotta Europeo e la Posizione Comune del Consiglio Europeo 2008/944/PESC.....	10
c. Il Wassenaar Arrangement.....	12
d. Il Gruppo di Lavoro COARM.....	13
1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO.....	13
a. Embarghi e misure restrittive.....	14
b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.	14
b.1 Coordinamento amministrativo.	14
b.2 Armi piccole e leggere.....	16
b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.	16
b.4 Informazione Istituzionale.....	17
c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.....	17
c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.	18
c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.	20
c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.....	20
c.4 COARM.	20
c.5 Armi piccole e leggere.....	22
c.6 Trattato sul Commercio di Armi.	23
2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DI PRODOTTI PER LA DIFESA.....	23
3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2009.	25
3.1 AUTORIZZAZIONI.....	25

a.	All'esportazione.....	25
b.	All'importazione.....	29
c.	Transiti.....	29
d.	Programmi di Produzione Intergovernativa.....	30
e.	Nulla Osta.....	30
3.2	TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.....	30
3.3	OPERAZIONI.....	30
a.	Esportazioni.....	31
b.	Importazioni.....	31
c.	Programmi Intergovernativi.....	31
3.4	TRANSAZIONI FINANZIARIE.....	32
3.5	ULTERIORI VALUTAZIONI.....	32
4.	LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2009.....	34
3.1	IN AMBITO NAZIONALE:.....	34
3.2	IN AMBITO EUROPEO:.....	35
3.3	IN AMBITO INTERNAZIONALE:.....	35
3.4	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.....	36
	Elenco ALLEGATI e TABELLE.....	37

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

La norma è stata aggiornata con legge 17 giugno 2003 n. 148 per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia.

1.1 GENERALITÀ

I fondamenti cui uniformare la politica estera e di difesa sono l'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di economicità di acquisizione dei sistemi e di relativa garanzia degli approvvigionamenti.

Le forniture di prodotti militari, al di fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica, sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un esercizio particolarmente complesso e delicato.

Essi devono infatti coniugare in un contesto mondiale in continua evoluzione il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di sicurezza e di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale. Al tempo stesso, tali controlli contribuiscono alla tutela del comparto industriale per la difesa, dalla cui efficienza dipende in parte

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

anche la tutela della nostra stessa sicurezza, dal punto di vista tecnologico e della tutela delle informazioni.

Tale comparto, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei, nostri tradizionali partner industriali nel settore (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione (con importanti ricadute in campo civile) di duttilità e di adattamento alla competizione internazionale in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

L'enunciazione di tali principi avviene all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché la cessione di licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.

Esse altresì devono assicurare le buone relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi ed essere effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese da loro stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1, stabilisce una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

Sempre all'art. 1, la legge introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;
- abbiano come oggetto tipologie di materiali afferenti le armi chimiche, biologiche o nucleari; nonché quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi si sono aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- nei confronti di un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le relative autorità governative destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio: le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno

è affidata, a vario titolo, l'autorità di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, avvenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto la devoluzione al Ministero degli Affari Esteri³;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa si possono avvalere di un ulteriore parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185⁴;
- una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di “formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento”.

³ Da esercitare d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico, del Commercio Internazionale e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio.

⁴ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare ogni ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA⁵ è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri - geografiche e tematiche - al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (che è presieduto dal Ministero degli Affari Esteri ed al quale partecipano il Ministero della Difesa e le altre Amministrazioni indicate dalla Legge: Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra Nato e UE.

c. I Materiali.

La normativa ha individuato in modo univoco i materiali⁶ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "*alta tecnologia*", suscettibili di uso duale⁷.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'elenco dei materiali è periodicamente aggiornato in relazione allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

L'elenco dei materiali d'armamento è oggetto di Decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati .

⁵ Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri

⁶ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁷ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le Esclusioni

Parimenti vengono individuati univocamente i casi che esulano dall'applicazione delle disposizioni di legge.

In particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i paesi NATO**, [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge:

- le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni;
- le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75;
- le armi corte da sparo purché non automatiche;
- le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni, nel caso di specie, sono demandate al Ministero dell'Interno.

Nel Rapporto e nelle relazioni di ciascun Dicastero interessato sono comunque riportate le attività di rispettiva competenza svolte in questa materia.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i *fora* e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

a. Le Nazioni Unite.

In ambito Nazioni Unite è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**.

Lo strumento ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni richieste.

b. Il Codice di Condotta Europeo e la Posizione Comune del Consiglio Europeo 2008/944/PESC⁸.

In data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce “Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” e che sostituisce⁹ il Codice di Condotta dell'Unione Europea. sulle “esportazioni di armi”.

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati membri, in considerazione del conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

Il Codice di Condotta dell'Unione Europea sulle “esportazioni delle armi” era stato adottato in data 8 giugno 1998 dal Consiglio degli Affari generali con gli obiettivi:

- di fissare norme comuni, il più possibile rigorose, costituenti la base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri verso paesi terzi. A

⁸ La Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) è stata introdotta per la prima volta dal Trattato di Maastricht del 1992.

⁹ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

tale scopo ha introdotto uno scambio di informazioni e un meccanismo di consultazione;

- di raggiungere una maggiore trasparenza, accompagnata da una crescente convergenza delle politiche esportative nazionali.

Il Codice di Condotta si componeva fondamentalmente di due parti:

- la prima, suddivisa in 8 criteri, volta a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego;
- la seconda, contenente le misure operative, finalizzata ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi, basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992), del Codice di Condotta e sono così sintetizzabili:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Accordi Internazionali** sottoscritti dagli Stati Membri.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti dell'uomo** nel Paese di destinazione finale.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri** e dei loro Paesi amici ed alleati.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che il materiale d'armamento** possa essere sviato all'interno del Paese o **venga riesportato** verso un utilizzatore finale non ammissibile.

- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si evidenzia altresì un maggiore rafforzamento della cooperazione e della promozione della convergenza nel quadro della PESC, la Posizione affronta punti più specifici:

- possibilità lasciata agli Stati membri, di applicare politiche nazionali più restrittive;
- maggiore trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o un'autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale ai fini della concessione delle licenze;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari per l'applicazione dei criteri della posizione comune;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- previsione del manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari che fornisce orientamenti per l'applicazione della posizione comune.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)¹⁰ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

¹⁰ Il nuovo regime succede al “*COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)*” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo (che ha la sua sede in Vienna ed al quale aderiscono 40 Paesi) mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche esportative e di controllo sulle esportazioni degli Stati membri partecipanti, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è un organismo che gioca un ruolo primario nella discussione sui temi del trasferimento dei materiali d'armamento ed armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento.

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM" sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nel corso del 2009, a fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche, si è avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia per i trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica ed in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso.

Tali azioni d'intervento non sono riconducibili soltanto al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale - intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare - ma hanno acquistato un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre

partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione Europea, le Nazioni Unite – ed ai Regimi internazionali di non proliferazione.

L'azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2009 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti che promanano dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente. In particolare rispetto ai divieti, afferenti *la materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani*, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, nonché dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi.

Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo¹¹.

L'Amministrazione nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione/importazione dei materiali d'armamento tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento¹².

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in *Allegato C* l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, in strettissima collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e con tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie direttamente interessati alla materia, ha continuato nella sua opera di coordinamento interministeriale al fine di individuare soluzioni condivise delle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2009 le Amministrazioni:

¹¹ Considerati ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

¹² Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

- hanno definito alcune procedure ed elementi documentali necessari per l'esportazione verso Paesi terzi di materiale prodotto nell'ambito di specifici programmi intergovernativi
- sulla base delle proposte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – hanno proseguito nell'attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi intergovernativi (*Allegato D*).

In questo particolarissimo quadro - caratterizzato come noto da stabili e consolidate relazioni politico-militari con governi facenti parte della NATO e della UE e da rapporti industriali di natura transnazionale con Paesi per lo più europei - si è determinato un meccanismo di generale tendenza a considerare anche le operazioni di natura definitiva oltre a quelle, sistemiche, di natura temporanea¹³.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti questi programmi sono caratterizzati da un **finanziamento pluriennale da parte dei Governi** con il meccanismo del “*work share - cost share*”. In sostanza i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali, che conducono il programma, si trasformano, in termini strettamente proporzionali, in contratti per le imprese degli stessi Paesi.

I contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, pertanto, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.

Nel corso del 2009 sono stati inseriti nella lista i seguenti due programmi:

- l'ESSOR, per lo sviluppo e la definizione di un sistema di comunicazione con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna, Svezia;

¹³ Quando ad esempio si opera in programmi intergovernativi di ricerca e sviluppo oppure, nei programmi intergovernativi di approvvigionamento, quando si trovano nella fase di ricerca e sviluppo.

- l'inclusione nei programmi EFA ed NH90, già facenti parte dell'elenco dei Programmi Intergovernativi, rispettivamente, dell'Austria e del Belgio.

b.2 Armi piccole e leggere.

Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli della Posizione Comune 2008/944/PESC ed alla lista dei materiali d'armamento ad esso annessa, è proseguito lo stretto coordinamento del Ministero dell'Interno con il Ministero degli Affari Esteri, in merito ad istanze di esportazione di armi comuni da sparo.

Data la particolare delicatezza di questa materia (specialmente a ragione della meno agevole tracciabilità delle armi leggere rispetto ai sistemi d'arma più complessi) e considerata la sua peculiare potenziale incidenza su violazioni di diritti umani, incremento di tensioni interne e internazionali, traffici illeciti ed attività terroristiche, l'UAMA ha posto la massima attenzione nel vagliare ogni richiesta di parere, procedendo laddove necessario a ulteriori approfondimenti e articolate forme di concertazione in ambito MAE (Direzioni geografiche e Rete diplomatica all'estero) e in ambito interministeriale, nonché attivando apposite consultazioni con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, non solo nei casi prescritti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC ma anche ogni qualvolta ritenuto comunque opportuno.

b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.

Nel corso del 2009 si è continuato ad operare, nell'ambito del processo di revisione della legge 185/90¹⁴, per il recepimento nella normativa nazionale della Posizione Comune del Consiglio Europeo sulle attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti adottata il 23 giugno 2003.

La citata Posizione Comune **esorta** gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono – ad opera di chiunque – **sui rispettivi territori nazionali**; li incoraggia, altresì, a controllare

¹⁴ Attività condotta da un gruppo di lavoro tecnico, formato dall'UCPMA, dalle altre strutture competenti della PCM e dai Dicasteri degli Esteri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia (Dipartimento Tesoro ed Agenzia delle Dogane), dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente,

quelle svolte al di fuori del territorio nazionale ad opera di persone fisiche e giuridiche che vi risiedono o che vi operano.

b.4 Informazione Istituzionale.

Oltre alla consueta attività di supporto inerente il sindacato ispettivo del Parlamento e delle Commissioni parlamentari, è stato inviato ai Presidenti delle Camere e successivamente pubblicato l'annuale Rapporto del Presidente del Consiglio e la Relazione per il 2008. Il testo è disponibile sul sito internet del Governo Italiano al seguente indirizzo:

http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/rapporto_2008/rapporto_2008.pdf

Nel corso del 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata organizzata una riunione sul tema dell'esportazione dei materiali d'armamento con le Organizzazioni non Governative (ONG), facenti parte della Rete Italiana Disarmo (RID).

c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.

Numerosi sono i campi attinenti la materia che hanno visto operare le Amministrazioni in campo internazionale. In sintesi:

L'UCPMA, nelle sue competenze precipue di coordinamento interministeriale, ha promosso e contribuito alla definizione di posizioni nazionali riferite alle materie riguardanti alcune iniziative europee e intergovernative fra Paesi LoI¹⁵ in tema di Trasferimento di materiali d'armamento.

Il Ministero degli Affari Esteri (UAMA), quale Dicastero cardine della politica italiana per il controllo dell'esportazione dei materiali d'armamento, nelle sue varie articolazioni¹⁶, unitamente al Ministero della Difesa¹⁷, hanno dedicato particolare attenzione all'attività internazionale e comunitaria condotta nei regimi multilaterali:

- di controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento;
- per la lotta all'accumulazione delle armi convenzionali ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

ed all'azione svolta dalla comunità internazionale per contrastare il traffico illecito di armi piccole e leggere.

¹⁵ Paesi firmatari dell'Accordo Quadro sottoscritto a Farnborough (UK) nel 2000 (FR, GE, IT, SP, SW e UK)

¹⁶ UAMA e Direzioni generali geografiche e tematiche.

¹⁷ Con l'Unità Organizzativa Responsabile (UOR) istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa.

L'UCPMA, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, per quanto di competenza ed in strettissimo coordinamento, hanno seguito anche gli esercizi di concertazione in ambito europeo riferiti all'integrazione del mercato della difesa. In particolare con riguardo a:

c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.

Durante il 2009 è stata pubblicata una Direttiva comunitaria e firmato un emendamento ad un accordo multilaterale fra i Governi dei 6 Paesi LoI, tutti volti a favorire la costituzione di un più efficiente mercato europeo dei prodotti per la difesa e per favorire l'interscambio di componenti e materiali per la difesa fra le imprese europee.

- La Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, finalizzata dalla DG *Enterprise and Industry* della Commissione Europea nell'ambito del cosiddetto "Defence Package"¹⁸, è stata pubblicata sulla GUCE n. L 146/1 del 10 giugno 2009 e definisce norme in materia di "semplificazione dei termini e delle condizioni per i trasferimenti di prodotti militari all'interno della Comunità Europea".

Tale documento mira a disciplinare:

- o alcuni aspetti specifici nel mercato europeo della Difesa e Sicurezza, caratterizzato da strumenti normativi specifici e frammentati nei 27 regimi nazionali molto diversi tra loro per quanto riguarda le procedure;
- o l'ambito di applicazione;
- o i tempi di concessione delle autorizzazioni.

La Commissione Europea ha riconosciuto questi elementi come effettivi ostacoli alla creazione di una base industriale e tecnologica per la difesa in Europa ed allo sviluppo di un mercato europeo unico ed integrato degli equipaggiamenti militari.

Gli obiettivi dichiarati della Direttiva e più in generale del "Defence Package" sono quelli di ridurre:

¹⁸ Oltre alla citata Direttiva il pacchetto contiene anche: la Direttiva 2009/81/CE che contiene norme per la regolamentazione degli Appalti Pubblici nel settore della sicurezza e difesa; e la Comunicazione della Commissione per una "Strategy for a stronger and more competitive European Defence Industry".

- gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno dei prodotti e dei servizi destinati alla difesa;
- le distorsioni della concorrenza che ne derivano, semplificando e armonizzando le condizioni e le procedure per il rilascio delle licenze.

Ogni paese, comunque, sarà libero di fissare limitazioni alle esportazioni verso Paesi non europei e sarà il Paese in cui l'equipaggiamento sarà integrato ad assumersi, ai sensi delle previsioni della Posizione Comune 2008/944/PESC, la responsabilità della eventuale successiva esportazione.

La Direttiva prevede tre tipi di autorizzazione o licenza: generale, globale e individuale.

- L'autorizzazione generale consentirà il trasferimento dei prodotti per la difesa, selezionati in un'apposita lista definita da ogni Stato Membro, a condizione che siano destinati a imprese certificate dal proprio Governo ai sensi di specifiche previsioni contenute nella Direttiva comunitaria. (Questo tipo di autorizzazione riguarderà per lo più i materiali poco "sensibili").
 - L'autorizzazione globale consentirà il trasferimento di identificati prodotti per la difesa tra specifiche aziende, anche appartenenti allo stesso gruppo industriale o partecipanti ad un programma di collaborazione, senza indicazione di quantità e valore.
 - L'autorizzazione individuale, del tutto simile a quella attualmente utilizzata, resterà limitata ad operazioni singole, in particolare quelle che coinvolgono prodotti "sensibili".
- L'emendamento all'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) comporta la definizione di un nuovo testo dell'art. 16 dell'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003. Tale emendamento si sostanzia nella definizione di una procedura comune, fra i sei Paesi, per il trasferimento di componenti di materiale per la difesa fra i sei Paesi LOI.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia ed è in fase di recepimento dagli altri partners europei che prendono parte all'esercizio. Per parte italiana l'emendamento sarà

recepito nell'ambito dell'iniziativa di revisione della Legge 185/90.

c.2 Regimi multilaterali di **controllo delle esportazioni**.

Il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato anche nel 2009 una delle priorità della Comunità internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti fori multilaterali. In tale quadro il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere, grazie anche al prezioso apporto della Rete diplomatica, alla collaborazione delle altre competenti Amministrazioni nazionali ed al coordinamento con gli Stati membri dei su richiamati Regimi di controllo, iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni") di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

c.3 Regimi multilaterali di **Non Proliferazione** delle armi non convenzionali.

In questo contesto il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a dirigere la partecipazione italiana alle attività dei Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali cosiddette "di distruzione di massa" nucleari (Gruppo dei Fornitori Nucleari - N.S.G.), chimiche, biologiche e batteriologiche (Gruppo Australia - A.G.) e dei loro vettori (Regime di Controllo delle Tecnologie Missilistiche - M.T.C.R.).

c.4 COARM.

Il Ministero degli Affari Esteri ha garantito la continua partecipazione italiana al gruppo di lavoro "*CO*nventional *AR*Maments" (COARM).

Il COARM è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali strategici. Frutto di tale attività è innanzitutto il già menzionato "Codice Europeo di Condotta", la cui versione aggiornata e rafforzata è stata messa a punto dal COARM ed approvata nel dicembre 2008 dal Consiglio come Posizione Comune 944/2008/PESC. Le modalità di applicazione del Codice sono contenute in una apposita "Guida dell'Utente" rivolta alle Autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, entrata

in vigore nel febbraio 2008 ed alla cui preparazione il Ministero degli Affari Esteri ha attivamente partecipato. Tale guida è stata adeguata dal COARM alla Posizione Comune e pubblicata dal Segretariato del Consiglio il 29 Aprile 2009 con Nota nr.9241/09.

La PESC non si è invece ancora dotata di un nuovo strumento, il così detto “Tool Box”, contenente una serie di misure transitorie e cautelative da adottare per quei Paesi nei cui confronti l’Unione Europea ha revocato gli embarghi sulle forniture di armamenti in precedenza imposti. Il testo del “Tool Box”, benché già concordato al livello di esperti, è da tempo in attesa di approvazione da parte del Consiglio Europeo.

L’insieme della la Posizione Comune del 1998, ed il suo corollario operativo consistente nei meccanismi di notifica e di consultazione in materia di dinieghi, diano ricordati, rappresenta comunque un efficace e ben collaudato strumento di coordinamento delle politiche esportative degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre che uno stimolo ad una crescente armonizzazione e convergenza tra tali politiche.

Il sistema di notifica dei dinieghi e il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito altresì a ridurre e tendenzialmente ad annullare gli effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie esportative sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che - come l’Italia, con la Legge 185/90 – avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell’entrata in vigore del “Codice Europeo di Condotta”.

Nel medesimo contesto un ulteriore momento di trasparenza è rappresentato dalla pubblicazione del Rapporto Annuale sulle esportazioni di armamenti predisposto dal Segretariato COARM, in coordinamento con la Presidenza di turno del Consiglio UE. Il documento “Undicesima Relazione Annuale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C n.265/1 del 6 novembre 2009.

c.5 Armi piccole e leggere.

La tradizionale attenzione riservata dall'Italia al tema della lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro si è caratterizzata per un'attiva partecipazione del Ministero degli Affari esteri agli esercizi in corso nei maggiori fori negoziali multilaterali.

Nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia ha cosponsorizzato la Risoluzione 64/50, sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, e la Risoluzione 64/30, sull'assistenza agli Stati nel combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

A livello di Unione Europea, l'Italia continua ad impegnarsi affinché negli accordi fra l'Unione e i Paesi terzi venga inserito un esplicito riferimento alla necessità di combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L'Italia ha fornito un importante contributo all'elaborazione di una proposta di decisione del Consiglio (che dovrebbe essere approvata nel corso del 2010) a sostegno di un progetto presentato dal "South Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons" (SEESAC) finalizzato alla distruzione, messa in sicurezza e tracciabilità delle SALW nei Balcani Occidentali. E' inoltre proseguito lo sforzo che l'Italia e l'Unione Europea stanno congiuntamente mettendo in pratica per combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro per via aerea.

In ambito OSCE, l'Italia ha inoltre contribuito alla finalizzazione della Decisione n.15/09 sulle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali.

Rapporti contenenti i progressi realizzati in ambito nazionale in materia di lotta al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro sono stati presentati alle Nazioni Unite, all'OSCE e alla Presidenza UE, in ottemperanza agli impegni internazionali ed in attuazione dell'Azione Comune dell'Unione Europea in materia.

Il Ministero degli Affari Esteri ha promosso un costante coordinamento interministeriale, ospitando nel mese di settembre una riunione del Gruppo di Lavoro ad hoc, al fine di definire la posizione nazionale sulle varie questioni inerenti le tematiche delle armi leggere e di piccolo calibro.

c.6 Trattato sul Commercio di Armi.

Il Trattato ha come obiettivo l'adozione di comuni standard di controllo sulla movimentazione internazionale di armi convenzionali comprese quelle leggere e di piccolo calibro.

Il 19 gennaio 2009 è stata adottata la Decisione del Consiglio 2009/42/CFSP che promuove il processo verso un trattato sul commercio delle armi (ATT Arms Trade Treaty). L'obiettivo della Decisione è di aumentare la sensibilizzazione degli attori nazionali e regionali e degli Stati Membri delle N.U. su questo tema. A tale scopo sono stati organizzati nel 2009 cinque seminari regionali divulgativi in diverse parti del mondo (un esperto italiano ha partecipato all'esercizio realizzatosi nell'area nord africana) e un evento in occasione della 64ma Sessione del Primo Comitato dell'UNGA (United Nations General Assembly).

Nel 2009 l'Italia ha partecipato a un apposito gruppo di lavoro "Open Ended Working Group" (OEWG) che attraverso due riunioni tenutesi a New York dal 2 al 6 marzo e dal 13 al 17 luglio p.v. ha contribuito ad approfondire la riflessione sulle prospettive dell'iniziativa.

Nel corso della 64esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, grazie anche al lavoro realizzatosi nel Working Group è stata approvata la Risoluzione 64/48 relativa all'ATT nella quale si è deciso di convocare nel 2012 una Conferenza delle Nazioni Unite che negozi l'ATT utilizzando le sessioni del Working Group previste nel corrente anno e nel 2011 quale Comitato Preparatorio.

2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DI PRODOTTI PER LA DIFESA

Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea ha portato negli ultimi anni ad un forte aumento dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari e dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa. Di fronte a questo radicale cambiamento il quadro normativo italiano è risultato sempre più inadeguato. Le modifiche apportate alla Legge 185/90 dalla Legge 148/03, di ratifica dell'Accordo Quadro/LOI relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e

le attività dell'industria europea per la difesa hanno infatti toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti.

Diverse iniziative di carattere normativo sono state perfezionate in questo campo, sia a livello Intergovernativo, sia a livello Comunitario. Infatti, i sei Paesi europei, che hanno sottoscritto nel 2000 l'Accordo Quadro¹⁹ hanno definito nel 2009 un emendamento all'articolo 16 dello stesso Accordo prevedendo una specifica Licenza per l'interscambio di componenti volta a migliorare l'efficienza delle movimentazione fra i sei Paesi Europei, garantendo nel contempo il controllo dei governi sulle eventuali esportazioni verso paesi terzi. Inoltre, l'approvvigionamento dei materiali per la difesa in questi anni è avvenuto facendo ampio ricorso ai programmi di collaborazione intergovernativa, mentre all'epoca dell'impostazione della legge 185/90 questa problematica era limitata ad alcuni sporadici casi. Ciò ha portato alla necessità di aggiornare l'attuale legge, salvaguardando rigorosamente i suoi principi ma rendendola più consona alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza sia a livello istituzionale che industriale.

L'aggiornamento della Legge, pertanto, si sta muovendo verso la disciplina di operazioni attualmente non contemplate, come la delocalizzazione produttiva e le movimentazioni estero su estero (attività di intermediazione, ma anche attività delle Transnational Defence Companies - TDC), già prevista dalla Posizione Comune del Consiglio Europeo approvata nel 2003. Nello stesso tempo si sta predisponendo il recepimento della Posizione Comune sul controllo delle esportazioni a paesi terzi del dicembre 2008 e la trasposizione della Direttiva sui trasferimenti intra-comunitari del maggio 2009.

A questi fini è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (GdL) interministeriale coordinato da PCM/UCPMA che, nel corso del 2009, ha svolto questa attività di studio seguendo quattro fasi:

- **prima fase:** sono stati approfonditi i temi indicati e il contenuto degli impegni assunti o da assumere;
- **seconda fase:** è stata verificata l'opportuna strada perseguibile per un intervento correttivo di tutta la normativa in vigore;
- **terza fase:** sono in corso di individuazione e definizione le nuove procedure, al fine di poter adeguare la normativa al processo di trasformazione del mercato della difesa;

¹⁹ “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185”

- **quarta fase:** saranno individuate e definite le esigenze in termini di organismi e strutture necessarie per assicurare un efficace funzionamento del nuovo sistema di controllo.

3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2009²⁰.

3.1 AUTORIZZAZIONI.

a. All'esportazione.

Nel corso del 2009 sono state rilasciate complessivamente da parte del Ministero degli Affari Esteri, n. **2.181** (1.880) autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento di cui:

- **1.692** (1.489) per esportazioni definitive;
- **406** (321) per esportazioni temporanee;
- **83** (70) per proroghe di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

I valori riscontrati nel 2009, in termini numerici globali particolarmente significativi, necessitano di una analisi specifica in relazione a quanto indicato in precedenza in questo Rapporto.

In particolare si evidenzia il valore delle esportazioni definitive, per le quali è previsto il corrispettivo regolamento finanziario, pari a **4.914.056.415,83** (3.046.103.844,95) € (*Tabella 1*) ed un importo di autorizzazioni relative ai Programmi Intergovernativi pari a **1.820.999.702,61** (2.689.011.344,96) €.

Rispetto al 2008 si è avuto un incremento del valore delle autorizzazioni alle esportazioni, al netto delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi, pari al **61,32%** contro l'aumento del 28,58% dell'anno precedente.

L'industria italiana per la difesa ha, di fatto, **consolidato e incrementato** la propria presenza sul mercato globale dei prodotti per la sicurezza e difesa confermando le sue capacità tecnologiche di integratore di sistemi tali da consentirle di affermarsi in mercati tecnologicamente all'avanguardia.

Il maggior livello di autorizzazioni rilasciate, rispetto al 2008, **va attribuito ad alcune rilevanti commesse acquisite o entrate in fase operativa nel corso dell'anno**, tra le quali spicca la fornitura all'Arabia

²⁰ Al fine di una migliore comprensione e più immediato confronto con la precedente relazione, sono stati inseriti tra parentesi, là dove possibile, i corrispondenti valori numerici del 2008.

Saudita, tramite il Regno Unito, **del velivolo multiruolo EFA** coprodotto con Germania, Regno Unito e Spagna. I precedenti valori sono ancor più significativi se valutati in relazione al **decremento** dei valori delle autorizzazioni rilasciate alle industrie italiane per i programmi intergovernativi di cooperazione, comunque pari al **27%** del valore totale.

Ai soli fini statistici, in analogia con quanto effettuato in passato, l'analisi delle autorizzazioni alle esportazioni definitive²¹ rilasciate per l'anno 2009 è stata condotta utilizzando le seguenti fasce:

- valore limitato (fino a 10 mln. di €),
- valore medio (tra 10 e 50 mln. di €),
- valore rilevante (oltre i 50 mln. di €).

Si ritiene che l'analisi di tali aggregazioni possa fornire elementi di valutazione commisurabili alla valenza delle operazioni, sia sul piano industriale che su quello economico, dell'intero sistema industriale del Paese.

L'analisi di dettaglio (*Tabelle 10*) ha evidenziato che:

- il **94,27% delle autorizzazioni**, corrispondente a **1.595** (980) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore inferiore a 10 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **1.071,93** (541,88) mln. di €, pari al **15,92** (17,66)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- il **4,43** (3,96)% **delle autorizzazioni**, corrispondente a **75** (45) autorizzazioni, è **relativo a materiale di valore compreso fra i 10 e 50 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **1.684,34** (937,10) mln. di €, pari al **25,01** (30,53)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- il **1,30** (1,41)% **delle autorizzazioni**, corrispondenti a **22** (8) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore superiore a 50 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **3.978,79** (1.589,97) mln. di €, pari al **59,08** (51,81)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate.

Le numerosissime autorizzazioni rilasciate nel “*range*” fino ai 10 mln., per un controvalore pari al **15,92%** del totale, evidenziano la presenza di ordini per componenti e parti di ricambio. I dati riferiti alle autorizzazioni oltre i 50 mln., relativi alla vendita di sistemi completi,

²¹ Valore globale al netto delle autorizzazioni relative ai Programmi intergovernativi.

denotano un rilevante rialzo (rispetto al 2008) e una concreta capacità di operare del comparto anche come integratore di sistemi.

Fra gli esportatori primeggia, come volume finanziario²², l'ALENIA AERONAUTICA con il 22,97% pari a circa 1.546,92 mln. di €, seguita da:

- AGUSTA S.p.A. con il 14,63%, pari a circa 985,05 mln. di €;
- AVIO S.p.A. con il 12,04%, pari a circa 811,01 mln. di €;
- FINCANTIERI S.p.A. con il 4,03%, pari a circa 271,48 mln. di €;
- SELEX GALILEO S.p.A. con il 2,99%, pari a circa 201,09 mln. di €;
- OTO MELARA S.p.A. con il 2,94%, pari a circa 198,02 mln. di €;
- SELEX COMMUNICATIONS S.p.A. con l'1,32%, pari a circa 88,77 mln. di €;
- IVECO S.p.A. con il 1,12%, pari a circa 75,13 mln. di €;
- SELEX Sistemi Integrati S.p.A. con lo 0,97%, pari a circa 65,01 mln. di €;
- ELETTRONICA S.p.A. con l'0,72%, pari a circa 48,58 mln. di €;

I **Paesi principali destinatari** delle autorizzazioni alle esportazioni definitive di prodotti per la difesa (non considerando le operazioni da effettuare nell'ambito dei Programmi intergovernativi, per lo più destinate a Paesi Europei) in quanto principali acquirenti sono stati l'Arabia Saudita, a seguito della fornitura del velivolo EFA – SALAM, seguita a distanza da Germania, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Qatar.

In particolare: l'Arabia Saudita si attesta al 16,35%, pari a circa 1.100,85, seguito da:

- GERMANIA con l'8,22%, pari a 553,53 mln. di €;
- STATI UNITI con il 7,36%, pari a circa 495,4 mln. di €;
- REGNO UNITO con il 5,64%, pari a circa 379,61 mln. di €;
- QATAR con il 4,71%, pari a 317,25 mln. di €;
- INDIA con al 3,61%, pari a 242,8 mln. di €;

²² Al netto del valore dei Programmi Intergovernativi.

- ROMANIA con il 3,25%, pari a 218,77 mln. di €.
- SPAGNA con il 2,88%, pari a 194,2 mln. di €;
- EMIRATI ARABI UNITI il 2,61%, pari 175,9 mln. di €;
- MAROCCO con il 2,32%, pari a circa 156,4 mln. di €;

Si riporta, nelle *Tabelle 15 e 16*, la tipologia di materiali destinati a ciascun Paese, per i quali sono state concesse le AUTORIZZAZIONI all'esportazione nel corso del 2009.

Circa **le aree geopolitiche di destinazione** delle nostre esportazioni²³, i **Paesi della NATO/UE**, verso i quali sono state emesse autorizzazioni, corrispondenti a circa il **46,81%** (69,54%) del totale, per un valore di circa **2.300,27** (2.118,4) mln. di €, si confermano tra i nostri tradizionali Paesi partner con un lieve aumento del valore complessivo rispetto al 2008 (*Tabelle 1, 2, 3*).

I principali acquirenti dei Paesi UE/NATO sono stati: Germania, Stati Uniti d'America, Regno Unito.

Tra i Paesi terzi (*Tabella 4*), questi ultimi nel 2009 particolarmente in evidenza per la più volte richiamata operazione EFA, vi è l'Arabia Saudita, con Qatar, India, Emirati Arabi Uniti e Marocco. Per quanto riguarda, invece, le altre aree geopolitiche (*Tabella 5*): l'Africa Settentrionale e il Vicino Medio Oriente (39,46%), l'Asia (8,47%) e l'Oceania (2,13%). (*Tabella 5*).

Le autorizzazioni all'esportazione dirette verso i **Paesi Asiatici**, (Estremo Oriente) hanno **registrato un aumento** rispetto al 2008. Il valore complessivo delle transazioni autorizzate si attesta per l'anno 2009 a circa **416,25** (241,74) mln € pari al **8,47%** del totale.

Il principale cliente è stata L'India, con l'acquisto di una nave logistica classe "Etna" (Fincantieri).

Per quanto riguarda **l'America Centro Meridionale**, le autorizzazioni di operazioni definitive verso i Paesi latino-americani sono salite in termini assoluti a **100,26** mln di € (93,06 mln di €), ed anche in termini percentuali al **2,04%** (1,62%). Il principale acquirente è stato la Colombia, soprattutto per complessi navali 76/62.

La presenza dell'industria italiana per la difesa in alcuni mercati del Vicino e soprattutto del Medio Oriente si è rafforzata. Il valore delle

²³ Valore al netto delle autorizzazioni relative ai Programmi intergovernativi.

operazioni autorizzate verso i Paesi dell'area **1.938,98** mln di € è risultato decisamente superiore rispetto a quello registrato nel 2008 (345,12 mln di €).

Dopo l'Arabia Saudita, il Qatar è stato il più importante destinatario di autorizzazioni all'esportazione, soprattutto per la fornitura di elicotteri EH 101 SAR.

In riferimento ai Paesi dell'Africa Centrale e Meridionale, il valore complessivo delle autorizzazioni rilasciate nel 2009 è pari a **51,07** mln di €, pari al 1,04% del totale. Sul valore primeggia la fornitura alla Nigeria e al Sud Africa.

Infine, l'area relativa ai Paesi dell'Oceania ha registrato un decremento del valore delle operazioni autorizzate che ha rappresentato l'**2,13%** del totale attestandosi a **104,49** mln € (164,49 mln €). Il principale destinatario è stata la Nuova Zelanda.

b. All'importazione.

Nel 2009, sono state rilasciate complessivamente **717** (617) autorizzazioni all'importazione, così suddivise:

- **357** (282), a titolo definitivo;
- **312** (274), a titolo temporaneo;
- **48** (61), a titolo di proroga.

Il valore totale dei materiali di cui è stata autorizzata **l'importazione definitiva** ammonta a circa **1.168,89** (**454,25**) mln. di €.

Similmente agli anni passati, i materiali importati in via definitiva risultano provenire quasi esclusivamente da Paesi membri della NATO/UE, con **240** (240) autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2009.

Gli Stati Uniti sono stati i principali fornitori di materiali con circa **711,82** mln. di € seguiti da Germania, Francia e Regno Unito. Le importazioni da Paesi extra NATO ed extra UE sono principalmente provenute da ISRAELE (**10,8** mln di €) e dalla SVIZZERA (**5,13** mln di €)

c. Transiti.

Nel corso del 2009 non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione ad operazioni di transito a termini di legge.

d. Programmi di Produzione Intergovernativa.

Per l'indicazione dei programmi di produzione intergovernativa si rinvia all'*Allegato D* dove per ciascun programma è indicata: la tipologia del sistema e i paesi partecipanti alla produzione congiunta del materiale.

e. Nulla Osta.

Nel corso del 2009 dal Ministero della Difesa sono state rilasciate le seguenti tipologie di nulla osta, in applicazione dell'art. 9:

- comma 2, per il rilascio del parere MAE per il prosieguo delle trattative contrattuali verso Paesi Terzi;
- comma 4, per la prosecuzione delle trattative contrattuali verso Paesi NATO - UE;
- comma 5, per la prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse.

Il Ministero della Difesa ha altresì rilasciato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, n. **40** (58) nulla osta per assistenza tecnica e la manutenzione di materiali precedentemente esportati, n. **18** (26) per corsi di addestramento per la manutenzione e **12** sia per assistenza tecnica che per corsi di addestramento.

3.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.

Nel corso del 2009, sono state effettuate **15** (11) *nuove iscrizioni* al registro, di cui all'articolo 3 della Legge 185/90. Nello stesso tempo, sono state effettuate: n. **11** (7) cancellazioni di cui n. 5 per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità, la prevista documentazione per il rinnovo, n. 5 su richiesta da parte della società e 1 su richiesta da parte della società per fusione mediante incorporazione. È stata inoltre deliberata anche 1 sospensione

Al 31 dicembre 2009 risultavano così iscritte nel Registro n. **204** (200) imprese ed 1 sospesa.

3.3 OPERAZIONI.

Come già precisato nelle precedenti relazioni, i movimenti rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane sono relativi allo stato di avanzamento (utilizzazione) di licenze rilasciate, sia nel 2009 che negli anni precedenti (*Tabella 6, 7, 8 e 9*).

Non c'è quindi correlazione tra le “autorizzazioni” concesse nel 2009 e le “operazioni” dello stesso periodo.

a. Esportazioni.

Nell'anno 2008 risultano effettuati i seguenti movimenti doganali:

- n. **2.832** (1.376) **esportazioni definitive**, per un valore complessivo di circa **2.205,19** (1.772,75) mln. di €;
- n. **522** (293) **esportazioni temporanee**, per un valore complessivo di circa **606,47** (1.082,43) mln. di €.

Relativamente alle **riesportazioni** sono state effettuate operazioni pari a circa **181,61** (165,48) mln. di €.

b. Importazioni.

Il valore dei materiali, oggetto di operazioni doganali correlate ad autorizzazioni all'importazione in corso di validità, è stato nel 2009 pari a:

- **129,99** (57,85) mln. di € per le **importazioni definitive** corrispondenti a **340** (129) operazioni;
- **259,28** (188,15) mln. di € per le **importazioni temporanee** corrispondenti a **384** (258) operazioni.

Relativamente alle **re-importazioni** sono state effettuate operazioni pari a **509,09** (165,41) mln. di €.

c. Programmi Intergovernativi.

Dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane si rilevano anche le seguenti movimentazioni relative ai Programmi Intergovernativi, inseriti all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5, comma 1, della legge 185/90 così come modificato dalla legge 148/03:

- **esportazioni temporanee** per un ammontare di circa **924,13** (1.144,99) mln. di €;
- **importazioni definitive** per un ammontare di circa **21,44** (9,68) mln. di €;
- **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **409,93** (359,06) mln. di €.

3.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE.

L'attività degli Istituti di credito operanti sul territorio italiano, inerente le transazioni bancarie in materia di esportazione/importazione e transito di materiali di armamento per l'anno 2009, è analiticamente esposta nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

In sintesi, nel periodo considerato sono state autorizzate n. **1.628** (1.612) transazioni bancarie, il cui valore complessivo, relativo alla sommatoria di tutte le tipologie di operazioni, è stato di circa **4.095** (4.285,01) mln. di €, così suddiviso:

- n. **1.043** (1120) autorizzazioni relative ad operazioni di **esportazione definitiva** di materiali di armamento per un ammontare di circa **3.795** (3.701,27) mln. di €.

Nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse le **32** (38) operazioni effettuate a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90.

- n. **20** (15) autorizzazioni relative ad operazioni di **temporanea esportazione** per un ammontare di circa **14** (3,31) mln. di €.
- n. **235** (144) autorizzazioni relative ad operazioni di **importazione definitiva** di materiali di armamento, per circa **202** (187,11) mln. di €.
- n. **330** (333) autorizzazioni relative ad **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **79** (393,31) mln. di €.

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a **pagamenti per compensi di intermediazione**, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di circa **36** (66,72) mln. di €.

La movimentazione finanziaria (introiti ed esborsi) avvenuta in relazione ai **programmi intergovernativi** è risultata pari a circa € **1.731** (1.266,69) mln. di €.

3.5 ULTERIORI VALUTAZIONI.

Il **valore delle autorizzazioni** rilasciate per l'esportazione, nel corso del 2009, è stato di circa **4.914,06** (3.046,10) mln. di €, al netto delle autorizzazioni per i cosiddetti Programmi Intergovernativi pari circa 1.821 mln. €.

Le **operazioni di esportazione** effettuate sono state di circa **2.205,19** (circa 1.772,75) mln. di €.

Rispetto al precedente anno si è pertanto verificato un **aumento** di circa il **61,32% nel valore delle licenze di esportazione** rilasciate, al netto delle licenze di esportazione relative ai Programmi Intergovernativi, ed un **aumento di circa il 24,39 % del valore** delle operazioni di esportazione di materiale.

In *Tabella 14* è illustrato il trend relativo alle “autorizzazioni” ed alle “operazioni” effettuate nel periodo dal 1997 al 2009.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, va tenuto presente che lo sfasamento temporale che esiste tra l’autorizzazione ad esportare, l’effettiva spedizione del materiale prodotto ed i pagamenti effettuati non consentono un’immediata correlazione tra i **valori monetari totali**, relativi rispettivamente alle autorizzazioni concesse, alle esportazioni effettivamente avvenute nell’anno ed alle autorizzazioni ad effettuare le transazioni bancarie.

Infatti, sono gli effettivi movimenti doganali che danno la corretta indicazione finanziaria di quanto l’Italia ha esportato in materiali di armamento nell’anno, poiché nella maggioranza dei casi l’esecuzione contrattuale è modulata su base pluriennale.

Le autorizzazioni concesse rappresentano invece, seppur con una certa approssimazione (in quanto non sempre i contratti si concludono nella loro completezza), una componente dell’ammontare del portafoglio di ordini esteri della nostra industria per la difesa.

Anche nel 2009 non sono state rilasciate né Licenze Globali di Progetto” (GPL) né licenze di transito.

Durante il corso dell’anno sono continuate la attività di valutazione ed aggiornamento della lista dei Programmi di Produzione Intergovernativa. Nell’elenco è stato aggiunto il programma per un sistema di comunicazione ESSOR e sono stati associati ai Programmi EFA ed NH90 rispettivamente i Paesi: AUSTRIA e BELGIO.

È continuata la movimentazione temporanea dei materiali connessi con i citati programmi che, ai sensi della legge art. 1, commi, 8 lettera a) e 9 lettera a), sono soggetti al controllo del Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane. Si registra, altresì, un incremento delle movimentazioni definitive associate ai programmi intergovernativi . Tale situazione è dovuta alla avanzata fase di attuazione di alcuni programmi come ad esempio EFA ed NH90.

Al riguardo le **esportazioni temporanee** effettuate nel 2009 nel quadro dei Programmi Intergovernativi si sono attestate a circa **924.13** (1.144,99) mln. di €.

L'elenco dei programmi, delle nazioni partecipanti e del tipo di materiale prodotto è riportato nel *Allegato D*.

Nella relazione dell'Agenzia delle Dogane sono state inserite le rilevazioni degli Uffici doganali in merito ai citati programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 185/90, come modificato dalla legge 148/03.

Il carattere delle citate operazioni comporta che uno stesso componente venga movimentato e quindi registrato più volte. Il reale valore del trasferimento potrà configurarsi solo nel momento in cui avverrà la definitiva cessione/acquisizione del materiale oggetto del programma da parte dei Paesi partecipanti.

4. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2009.

Permangono, in linea di principio, le indicazioni programmatiche fino ad oggi seguite che, stante il particolare contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di minaccia legate per lo più alle attività terroristiche, sono basate fundamentalmente sul principio di **esercitare un sempre più efficace controllo** delle movimentazioni dei prodotti per la difesa secondo la legge 185/90, e restrizione nei confronti delle autorizzazioni relative ai dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica ed in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso, cercando, nel contempo, di consentire la presenza competitiva dell'industria nazionale nel mercato internazionale.

In particolare si dovrà:

3.1 IN AMBITO NAZIONALE:

- operare per la finalizzazione del processo di revisione della normativa nazionale per il recepimento delle Direttive Europee, delle Posizioni Comuni e degli Accordi Intergovernativi secondo i principi ed i criteri indicati nei precedenti capitoli;
- continuare, nelle more della finalizzazione della nuova normativa, ad ottimizzare le procedure amministrative previste dalla legge 9 luglio 1990 n. 185 e dal regolamento di esecuzione DPCM 14 gennaio 2005, n.

93, attraverso provvedimenti ministeriali, preventivamente coordinati con le altre Amministrazioni interessate;

- perseguire la predisposizione di un sistema informatico (precedente iniziativa relativa al SIGMA-2)²⁴, necessario per ammodernare gli strumenti a disposizione per la finalizzazione delle procedure amministrative legate all'attuazione della normativa vigente. Tale progetto consentirà inoltre di soddisfare le esigenze di tracciabilità dei prodotti per la difesa, quando le iniziative europee ed intergovernative, saranno recepite nella normativa nazionale e si perverrà alla costituzione di un mercato interno europeo dei prodotti per la difesa.

3.2 IN AMBITO EUROPEO:

partecipare attivamente alle iniziative europee per contribuire:

- a monitorare attivamente il processo d'integrazione industriale europea, salvaguardando nel contempo le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale;
- a definire e armonizzare il nuovo regime basato sulla Licenza per Componenti in ambito Accordo Quadro e sulle licenze Generali e Globali previste dalla Direttiva Europea sugli scambi intracomunitari di prodotti militari;
- ad armonizzare il recepimento di quelli che sono i passi più "delicati" della Direttiva ICT quali ad esempio: la certificazione e la verifica: sia del sistema di controllo implementato dall'Impresa; sia delle operazioni effettuate utilizzando l'autorizzazione generale.

3.3 IN AMBITO INTERNAZIONALE:

- partecipare attivamente ai *fora* internazionali che trattano argomenti relativi al controllo degli armamenti, dalla loro classificazione, costruzione ed infine destinazione;
- partecipare ad iniziative tendenti a stabilire con i paesi alleati accordi in materia di trasferimento di materiali d'armamento e di alta tecnologia.

²⁴ Tale sistema potrebbe consentire un sensibile miglioramento nel trasferimento delle informazioni relative alle movimentazioni dei prodotti militari all'interno della Pubblica Amministrazione.

3.4 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.

Oltre a fornire il consueto sostegno informativo all'attività di approfondimento e sindacato istituzionale delle Commissioni e del Parlamento, è intendimento perseverare nell'utilizzazione e miglioramento dell'attività di informazione, anche attraverso il sito istituzionale :

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/index.html> .

Si ritiene di poter ulteriormente incrementare la trasparenza sulle attività fornendo, ove necessario, eventuali approfondimenti su temi di particolare interesse, quali:

- le attività svolte dall'Amministrazione nella gestione delle procedure connesse con la legge 185/90;
- il processo d'integrazione del mercato europeo degli equipaggiamenti militari;
- le attività condotte nei diversi fori internazionali relativamente al controllo e monitoraggio delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa;
- l'applicazione di principi, vincoli e divieti – ed alla loro eventuale evoluzione – nell'attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni.

Continuare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse.

Elenco ALLEGATI e TABELLE

Allegato A	Stralcio delle Categorie dei Materiali d'Armamento (D.M. 2003)
Allegato B	Elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo da parte dell'ONU, dell'Unione Europea e dell'OSCE
Allegato C	Elenco dei Paesi ritenuti dall'ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo
Allegato D	Elenco dei Programmi Intergovernativi
Tabella 1	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE
Tabella 2	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito NATO/UE
Tabella 3	AUTORIZZAZIONI all'esportazione nei Programmi Intergovernativi
Tabella 4	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito non NATO/UE
Tabella 5	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per Aree Geografiche
Tabella 6	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE
Tabella 7	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE
Tabella 8	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE
Tabella 9	OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche
Tabella 10	Analisi e comparazione dei valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
Tabella 11	Analisi delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva nei Programmi Intergovernativi
Tabella 12	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione
Tabella 13	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione temporanea nei Programmi Intergovernativi
Tabella 14	Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2009
Tabella 15	Elenco dei materiali AUTORIZZATI per Paese di destinazione
Tabella 16	Elenco dei materiali AUTORIZZATI nell'ambito dei Programmi Intergovernativi per Paese di destinazione